



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via V. Emanuele, 35

Tel. 0964/64366 – Fax 0964-624804-629782

Prot. 1243
P.02.2021

ORDINANZA SINDACALE N. 87 DEL 9 FEBBRAIO 2021

OGGETTO: OBBLIGO PER I CONDUTTORI DI CANI DI RIMUOVERE LE DEIEZIONI DEI PROPRI ANIMALI

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende perseguire il raggiungimento di un equilibrato rapporto di convivenza uomo animale, focalizzando l'attenzione alle questioni connesse alle implicazioni di carattere di sicurezza, di decoro urbano e di carattere igienico sanitario;

Valutato che sulle aree pubbliche, sulle aree soggette a servitù di pubblico passaggio o comunque aperte al pubblico viene di sovente riscontrata la presenza di deiezioni animali che causano disagi per la fruizione degli spazi pubblici da parte della collettività, pregiudizio per il decoro urbano, nonché possibili rischi per la salute della popolazione con particolare riferimento alle fasce più esposte;

Considerato che tali gravi inconvenienti sono dovuti all'incuria ed al mal costume di taluni proprietari e/o possessori di cani, che durante la conduzione degli stessi, evidentemente trascurano il fondamentale dovere civico di provveder alla raccolta delle deiezioni lasciate sul suolo dai propri animali con mezzi adatti allo smaltimento;

Preso atto altresì delle reiterate segnalazioni e lamentele aventi ad oggetto situazioni di pericolo per la sicurezza ed incolumità delle persone ad opera della presenza di cani lasciati liberi e privi di custodia in strade, parchi, piazze ed altri luoghi pubblici;

Constatato il numero sempre crescente di cani e di altri animali di affezione che vivono nelle aree urbanizzate, risulta indifferibile provvedere all'emanazione di un provvedimento che disciplini il comportamento dei possessori;

Considerato il comportamento di alcuni detentori/proprietari, che lasciano liberi ed incustoditi i propri animali, con le conseguenti problematiche dovute alle deiezioni;

Ritenuto, pertanto, di dover attuare nell'interesse dell'intera collettività vari strumenti di prevenzione, volti a scongiurare il rischio di possibili malattie derivanti dagli escrementi animali ed a mantenere pulito il suolo pubblico per assicurare la migliore fruibilità alla collettività degli spazi ed aree pubbliche, nonché misure repressive sui comportamenti in grado di arrecare pregiudizio alla sicurezza ed incolumità dei cittadini;

Rammentata l'obbligatorietà dell'iscrizione dei cani all'anagrafe canina, nonché di sottoporli all'applicazione di microchip;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000 e succ. modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 544 ter, 650, 672 e 727 del vigente Codice Penale;

Vista la Legge 689/1981 Modifiche al sistema penale;

Visto la Legge 833/1978 sulla Riforma sanitaria e ss.mm.ii.;

Vista la Legge 281/91 Legge Quadro in materia di animale d'affezione e prevenzione del randagismo;

Vista l'Ordinanza del 6.08.2013 del Ministero della Salute (G.U. N. 209 del 6 settembre 2013);

ORDINA

Ai proprietari, possessori, detentori a qualsiasi titolo, di cani o altri animali d'affezione di adottare idonei accorgimenti al fine di evitare possibili inconvenienti per l'incolumità, l'igiene delle persone, il decoro urbano, impedendo che gli animali sporchino il suolo pubblico con le proprie deiezioni e che possano trovarsi a circolare liberi ed incustoditi sulle aree pubbliche:

- 1. di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi**



COMUNE DI ARDORE

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via V. Emanuele, 35

Tel. 0964/64366 – Fax 0964-624804-629782

ed al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi negli appositi contenitori, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico quali strade, marciapiedi, portici, piazze, giardini e parchi pubblici, aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, zone destinate al verde pubblico;

2. di munirsi, durante la conduzione dei cani, di apposite palette, sacchetti o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dai cani;
3. di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;

Sanzioni

Salva ed impregiudicata l'eventuale applicazione di sanzioni previste da specifiche leggi statali o regionali vigenti in materia, alla violazione di ciascuna disposizione prevista dalla presente Ordinanza consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del Dlgs 267/2000 e s. m. i. in capo al trasgressore e responsabile in solido, individuato ai sensi dell'art. 6 della L. 689/81, con possibilità di pagamento in misura ridotta di € 50,00 da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento della violazione.

AVVERTE

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della L. n. 689/81 e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza tramite pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente nonché all'albo pretorio on-line e ne sia data massima diffusione.

RICORDA

Che chiunque vi abbia interesse potrà proporre, avverso la presente ordinanza, ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al TAR in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato con ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto in applicazione del DPR n. 1199 del 24.11.1971.

Le forze di Polizia ed il Comando Carabinieri operanti sul territorio sono incaricati alla vigilanza per l'esatta osservanza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 9 febbraio 2021



Il Sindaco
Giuseppe CAMPISI